

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4041

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

—————

Norme per la valorizzazione e la disciplina
degli artisti di strada

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che svolge un ruolo preminente nella rivalutazione della strada e della piazza quali luoghi naturali della vita sociale e culturale delle città. Essa favorisce l'incontro fra esperienze sociali e culturali diverse. Riteniamo che un fenomeno spontaneo come l'arte di strada debba essere incoraggiato e favorito in tutte le sue forme anziché ostacolato e criminalizzato. Nelle maggiori capitali europee esistono regolamenti e spazi appositamente destinati (Beaubourg a Parigi), o tradizionalmente legati all'arte di strada (piazza Dam ad Amsterdam, il metrò di Parigi, il Covent Garden a Londra).

In Italia la situazione è più controversa. Mentre ci sono comuni che valorizzano, attraverso specifiche rassegne e *festival* (Ferrara, Teramo, eccetera), questa attività, altri, come ad esempio Roma, ostacolano l'arte di strada, utilizzando norme varate circa 60 anni fa, durante il regime fascista. Infatti, in Italia, l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. Pur iscrivendosi ai sensi di questo articolo all'apposito registro, l'artista deve comunicare preventivamente luogo e data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza

ed inoltre deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio ed anacronistico di tale regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con quanto avviene nelle principali città europee.

In Italia, l'applicazione concreta dell'articolo 121 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha come conseguenza multe, minacce e sequestri di strumenti, che sono la causa dell'esclusione del nostro paese dal circuito internazionale degli artisti itineranti. Al contrario, a Parigi, Londra, Amsterdam, gli artisti sono liberi di esibirsi sostanzialmente senza costrizioni, secondo appositi regolamenti che tutelano e favoriscono l'arte di strada. Crediamo sia giunto il momento che anche in Italia l'arte di strada sia favorita anziché ostacolata. È quello che ci prefiggiamo con questo disegno di legge. L'arte di strada verrebbe consentita «nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione» (articolo 2). Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti nei quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3). Questa attività viene sottratta alla disciplina contenuta nell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada si esercita liberamente nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

1. L'attività degli artisti di strada è consentita, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione, nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi d'incontro.

2. L'attività di cui al comma 1 non comporta commercio ambulante, né alcuna forma di occupazione permanente di suolo pubblico.

Art. 3.

1. L'indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada e l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti acustici sono oggetto di apposito regolamento comunale.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore» sono soppresse.

N. 4063

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1999

Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, della modifica dell’articolo 12 dello
Statuto della regione Lombardia

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio regionale della Lombardia ha deliberato, nei modi e con le forme previste dall'articolo 74 del proprio Statuto, una modifica dell'articolo 12 dello Statuto medesimo, nel testo allegato.

Per il combinato disposto degli articoli 123 della Costituzione e 74 dello Statuto della regione Lombardia, le modifiche statutarie devono essere approvate con legge della Repubblica; l'iniziativa a tali effetti

necessaria viene esercitata con proposta alle Camere, presentata in applicazione dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

La modifica statutaria deliberata dal Consiglio regionale della Lombardia appare compatibile con i principi costituzionali che regolano l'organizzazione delle regioni e il loro rapporto con gli altri soggetti dell'ordinamento e pertanto si confida pienamente nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, la modifica dell'articolo 12 dello Statuto della regione Lombardia, nel testo deliberato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 74 dello Statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.

ALLEGATO
(v. articolo 1)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO
DELLA REGIONE LOMBARDIA

L'articolo 12 dello Statuto della regione Lombardia è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - Il Consiglio regionale adotta, con una maggioranza di almeno i due terzi dei consiglieri eletti, il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente».